LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(N. 318)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

# DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori SCHIAVONE e CIASCA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 GENNAIO 1954

Disposizioni per la riliquidazione della pensione a favore degli insegnanti elementari e delle loro famiglie a seguito del riconosciuto svolgimento della carriera fino al grado VIII, come dall'articolo 2 della legge 23 aprile 1952, n. 526.

Onorevoli Senatori. — Con legge 18 giugno 1942, n. 675. gli insegnanti delle scuole dell'ordine elementare iscritti nelle cinque categorie di cui all'articolo 15 del regio decreto 1º luglio 1933, n. 786, furono inquadrati nei vari gradi, dal XII al IX, del gruppo B dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, secondo le modalità stabilite per ciascuna categoria dalle tabelle A, B, C. D, E, allegate alla legge stessa.

Con decreto legislativo 2 maggio 1947, n. 499, articolo 1, abbandonata la distinzione in categorie, fu stabilito semplicemente che la carriera del personale insegnante delle scuole elementari, inquadrato nel gruppo B dell'ordinamento gerarchico delle amministrazioni dello Stato, si svolge dal grado XII al grado IX.

In sede di ratifica del mentovato decreto legislativo come da legge 23 aprile 1952, n. 526, a modifica dell'articolo 1, fu stabilito che a decorrere dal 1º aprile 1952, la carriera del detto personale si svolge dal grado XII al grado VIII.

Intanto, in pendenza della ratifica, il ripe-

tuto decreto legislativo aveva avuto una particolare applicazione, poichè proprio tenendo conto dello sviluppo della carriera dal grado XII al grado IX, si procedette ai sensi della legge 29 aprile 1949, n. 221, alla riliquidazione delle pensioni degli insegnanti elementari, in base all'anzianità effettiva del servizio prestato, in qualunque tempo fosse avvenuto il collocamento a riposo.

Sembra che variato in sede di ratifica come sopra lo sviluppo della carriera del personale in parola dal XII all'VIII grado, debba a decorrere dal 1º aprile 1952 trovare ulteriore applicazione la riliquidazione della pensione, tenendo conto del più ampio sviluppo della carriera sino al grado VIII.

A tal'uopo tuttavia si rende necessario un provvedimento legislativo, donde la presente proposta di legge, della quale si ebbe come un presentimento in sede di discussione del disegno di legge di ratifica del decreto legislativo 2 maggio 1947, n. 499, innanzi al Senato. Infatti nella riunione del 16 giugno 1950 della competente commissione, il senatore Ga-

#### LEGISLATURA II - 1953 -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

va, Sottosegretario di Stato per il tesoro, così si esprimeva: «Ricorderanno i senatori che quando fu emanato il decreto legislativo 2 maggio 1947, n. 499, i benefici di carriera furono estesi anche ai maestri che erano già in stato di quiescenza, e così coloro che erano stati messi in pensione all'XI grado andarono difilato al IX grado. È da prevedersi che i maestri che attualmente sono in pensione arriveranno automaticamente al grado VIII, e siccome il trattamento di quiescenza importa un aumento del quinto circa degli aumenti in genere, i 10 miliardi diventeranno 12 ».

è in questo presentimento dello stesso rappresentante del Governo al Tesoro la migliore giustificazione del presente disegno di legge.

Ma è da avvertire che l'onere previsto dal senatore Gava in 10 miliardi risultò da rettificare in lire 1.068.838.280, come avvisava il relatore senatore Ferrabino, nella successiva seduta della stessa Commissione del 21 marzo 1952. Ora calcolando secondo il criterio del senatore Gava nel quinto il maggiore aggravio nei riguardi dei già pensionati, si perviene alla previsione della spesa per la presente proposta di legge, di lire 213.767.654.

Sembra che tale onere, debba essere affrontato, tenuto conto della evidente giustizia dello stesso disegno di legge.

## DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

Le pensioni degli insegnanti elementari e delle loro famiglie, nel caso di permanenza per oltre 13 anni nel grado IX alla data della cessazione dal servizio o della morte, sono nuovamente liquidate a decorrere dal 1º aprile 1952, prendendo per base gli stipendi, paghe e retribuzioni vigenti alla detta data, secondo la progressione della carriera sino al grado VIII come disposto dall'articolo 2 della legge 23 aprile 1952, n. 526.

Ove l'insegnante elementare sia stato iscritto anteriormente al 1º gennaio 1934 a regolamenti speciali di Comuni aventi autonomia scolastica, l'onere nascente dalla nuova liquidazione della pensione è ripartito tra lo Stato e i Comuni a norma dell'articolo 7 della legge 13 giugno 1952, n. 690.

#### Art. 2.

I Comuni già aventi autonomia scolastica con regolamento proprio di pensione, sono autorizzati compatibilmente con le disponibilità di bilancio, ove si verifichino le condizioni di durata del servizio previsto dall'articolo 1 e l'onere della pensione sia totalmente a proprio carico, a procedere a una nuova liquidazione della pensione in base allo sviluppo della carriera fino al grado VIII, così come disposto dall'articolo 7 della legge 13 giugno 1952, n. 690.

## Art. 3.

Alla copertura dell'onere di cui all'articolo 1 della presente legge, valutato rispettivamente in lire 53.441.913 per l'esercizio 1951-52, e in lire 213.767.654 per ciascuno degli esercizi 1952-53 e 1953-54, si provvede mediante riduzione di altre spese di quest'ultimo esercizio finanziario.